

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I CAAF CGIL,CISL,UIL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE PREVISTE DALLE LEGGI 431/98 E 448/98.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I CAAF CGIL, CISL, UIL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE PREVISTE DALLE LEGGI 431/98 E 448/98.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D.lgs n°109/98 così come modificato dal D.Lgs n°130/2000 vengono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate” **così come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;**

VISTA la Legge n. 448 del 23.12.1998 recante “Misure in materia di politiche sociali e del lavoro” e s.m.i.;

VISTO il DPCM n. 452 del 21/12/2000 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della L. 488/99 e degli art. 65 e 66 della L. 448/98 e s.m.i.;

VISTO l’art. 25, della legge 23.12.2000, n. 388 che prevede che per l’accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L. 109/98 come modificato dal D.L. 130/2000;

VISTO l’art. 74 del D. Lgs 151/2000 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);

VISTO il DM 25 maggio 2001 n. 337, che dà attuazione al D.L. 130/2000, “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21/12/2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, e s.m.i.;

VISTA la circolare n° 153 del 31-07-2001 in base alla quale è stata affidata all’INPS la gestione di una banca dati relativa al calcolo annuale dell’indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata ;

VISTO che l’INPS ha attivato con i Caaf CGil-Cisl- Uil una convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta e invio telematico delle dichiarazioni raccolte dagli stessi, la conseguente consegna all’utente del calcolo e dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della situazione economica equivalente (in base a quanto previsto dal D. Lgs 31.03.1998 n. 109, modificato dal . Lgs 3 maggio 2000 n. 130 e dall’art. 3, comma 2 del DPCM 18 maggio 2001);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28.08.2008 di approvazione convenzione con i Caaf Cgil, Cisl, Uil per la gestione dei dati relativi alle istanze previste dalle L. 431/98 e 448/98 per il triennio valevole per tre anni dalla sottoscrizione della convenzione con ciascun Caaf in oggetto;

VISTO pertanto che si rende necessario procedere a rinnovo della convenzione con i Caaf Cgil, Cisl Uil (Vicenza);

Ritenuto altresì di stabilire che la presente Convenzione avrà validità di tre anni a decorrere

dal 01.10.2011 al 30.09.2014;

VISTO il testo di convenzione presentato dai CAAF CGIL CISL UIL allegato alla presente (Allegato Sub A) e ritenuto, dunque, di procedere alla sottoscrizione della allegata Convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Rossano Veneto e i CAAF sopracitati per l'attuazione delle istanze relative alle dichiarazioni ISEE per prestazioni sociali agevolate, per gli assegni il nucleo familiare numeroso e di maternità e contributo per l'affitto;

PRECISATO che, come altresì previsto all'art.6 della citata convenzione, le attività di cui al punto A (compilazione dichiarazione sostitutiva unica ISEE) sono gratuite mentre le attività di cui al punto B (domande di assegno di maternità e nucleo familiare) e per le attività di cui al punto C (richieste contributo L. 431/98) si riconosce un compenso pari a Euro 10,00 più Iva per ogni pratica elaborata e trasmessa;

DELIBERA

1. di avvalersi per il periodo 01.10.2011 – 30.09.2014 della collaborazione dei CAAF CGIL, CISL, UIL per la raccolta e la gestione delle domande relative alla dichiarazione ISEE, relative agli assegni di maternità e nucleo familiare (Legge 448/98) e per i contributi relativi al sostegno alla locazione (Legge 431/98);
2. di approvare lo schema di convenzione nel testo assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto allegato sub A);
3. di demandare al Responsabile Servizi Sociali l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti al presente atto deliberativo.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Paolo ORSO)

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
(F.to Zelia Rag. PAN)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rep. Gen. N. _____
DEL

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITÀ,
PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.**

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede
Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI)

Tra

Il Comune di ROSSANO VENETO (VI), con sede in Piazza G. Marconi, 4 - 36028 (P.
IVA/C.F. 00261630248) rappresentato dal Dr Paolo Orso, C.F. RSOPLA67M10L407F,

E

Il CAAFcon sede in, Via C.F. e partita Iva,
rappresentato da,

PREMESSO

- Che l'art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L. 31/03/98 N. 109, come modificato dal D.L. 3/5/2000 N. 130.
Che il DM 25 maggio 2001 n. 337 dà attuazione al D.L. 130 e prevede che il Comune riceva la domanda correlata dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, debba ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE;
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione
- Che l'INPS ha stipulato in data una convenzione con il CAAF Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n.;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

IL CAAFSrl si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. sportello informativo sull'ISE e ISEE
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art. 11.

In particolare, il CAAF Srl effettuerà:

- in relazione al punto **A**:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e all'ISE nonché alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto **B**:
 - l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
 - la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
 - la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
 - l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto **C** :
 - l'accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11;
- la consegna al Comune delle richieste raccolte;
- L'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

ARTICOLO 2

Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative comunicando, altresì, l'orario di apertura degli sportelli operanti;

ARTICOLO 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 4

Il CAF potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAAF Srl opererà (in proprio) o(tramite la seguente società di servizio:);

ARTICOLO 5

Il CAAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al punto **A** sono svolte gratuitamente in quanto rientranti nella convenzione con INPS.

Il Comune per le attività di cui ai punti **B, C** riconosce un compenso pari a Euro 10,00 più IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa.

Gli importi relativi ai punti B, C determinati sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai CAAF con riferimento all'impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi, saranno aggiornati ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.

Il CAAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel comune.

ARTICOLO 7

Il pagamento dei compensi di cui al punto 6 avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 60 giorni data fattura.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha durata di tre anni. Il rinnovo potrà avvenire previa adozione di

apposito atto da parte del Comune.

Al fine della gestione delle domande per la fruizione di altri servizi a tariffa agevolata, riduzione di tasse o ticket, forniti o gestiti dal Comune e non contemplati nell'art.1 della presente convenzione, le parti si riservano di attivare momenti di confronto per l'adeguamento o per formulare nuova convenzione.

ARTICOLO 9

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

li

Per l'Amministrazione Comunale

Per il CAAF

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 941 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **14/10/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **14/10/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB